

a quell' Offizio di Sanità sotto il cui Riparto si ritroveranno li Monti.

Settimo. Succedendo sopra le Montagne qualche malattia o morte non sospetta o casuale di alcuna delle Bestie, avrà obbligo il Conduttore di quel tal Monte di avvisare il Deputato di Sanità per la necessaria perizia, la quale, estesa con esattezza e con giuramento firmata, farà tenere all' Offizio competente per le opportune deliberazioni, e sino a che gli arriveranno le medesime, esclusa ogni altra disposizione, potranno esser insallate o seccate affine non patiscano corruzione le carni delle perite, facendo di queste le annotazioni alla partita del Proprietario o Custode per li dovuti confronti al tempo della discesa.

Ottavo. In quanto poi la malattia o morte fosse sospetta saranno praticate le più risolte separazioni, e rigorosi sequestri, acciocchè non possa dilatarsi il male, e sul momento sarà partecipato dell' avvenienza l' Offizio di Sanità per le maggiori cautele e providenze.

Nono. Resta espressamente, ed assolutamente proibito a qualunque proprietario o Custode di Animali asceti che saranno sopra la Montagna al pascolo il poter discendere nè con poca nè con molta quantità prima del tempo dello Scarico generale; come pure ai Conduttori il permetterne la discesa,